



# Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

## Atto del Governo 274

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	274	
Titolo:	Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva	
Norma di delega:	Articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114	
Numero di articoli:	3	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
presentazione:	22/02/16	22/02/16
annuncio:	23/02/16	22/02/16
assegnazione:	23/02/16	19/02/16
termine per l'espressione del parere:	30/02/16	30/03/16
Commissione competente :	10ª Industria, commercio e turismo	X Attività Produttive
Rilievi di altre Commissioni :	1ª Affari Costituzionali	XIV Unione Europea
	2ª Giustizia	V Bilancio
	5ª Bilancio	
	14ª Politiche dell'Unione europea	

### Contenuto

Con il presente schema di decreto legislativo (A.G. n. 274) si provvede a recepire la [Direttiva 2014/34/UE](#) concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva in virtù della delega sancita all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B della [legge 9 luglio 2015, n. 114](#) (Legge di delegazione europea 2014), e secondo i criteri generali contenuti negli articoli 31 e 32 della [legge n. 234 del 2012](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

L'**articolo 1 della legge di delegazione europea 2014** ha delegato il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 31 e 32 della [legge n. 234/2012](#), i decreti legislativi per l'attuazione di una serie di direttive contenute nell'allegato A e nell'allegato B della legge stessa, disponendo che gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle direttive nell'**allegato B**, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri legislativamente previsti, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il **parere dei competenti organi parlamentari**. La [Direttiva 2014/34/UE](#), pubblicata sulla GUUE il 29 marzo 2014, deve essere recepita, per espressa previsione contenuta nella stessa, entro il 19 aprile 2016. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a decorrere dal 20 aprile 2016.

Si segnala che la [Direttiva 2014/34/UE](#) fa parte di un **pacchetto di provvedimenti** adottati a livello europeo per **adeguare la legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti**, costituito dalla decisione n. 768/2008/UE e dal [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#), sull'accreditamento degli "organismi di valutazione della conformità" e vigilanza

del mercato. La Direttiva oggetto di recepimento, di rifusione, abroga la precedente [Direttiva 94/9/UE](#) - attuata con il [decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126](#).

In particolare, il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, contiene norme generali sull'accreditamento e sull'attività degli "organismi di valutazione della conformità" - cioè degli organismi che svolgono attività di valutazione della conformità del prodotto, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni -, nonché norme sulla vigilanza del mercato dei prodotti per garantire che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica e contiene altresì un quadro per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi, stabilendo i principi generali della marcatura CE, la quale è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni della normativa in materia. La decisione 768/2008/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornirne una base coerente per la revisione o la rifusione.

Il "pacchetto" di adeguamento al nuovo quadro europeo sulla commercializzazione dei prodotti riguarda:

- la messa a disposizione sul mercato e il controllo degli **esplosivi per uso civile** (gli articoli pirotecnici), [Direttiva 2014/28/UE](#);
- la messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione, [Direttiva 2014/29/UE](#);
- la **compatibilità elettromagnetica**, [Direttiva 2014/30/UE](#);
- gli **strumenti per pesare a funzionamento non automatico**, [Direttiva 2014/31/UE](#);
- gli **strumenti di misura**, [Direttiva 2014/32/UE](#) come modificata dalla [Direttiva 2015/13/UE](#);
- il **materiale elettrico** destinato ad essere adoperato **entro taluni limiti di tensione**, [Direttiva 2014/35/UE](#).

La *ratio* dichiarata è quella di aumentare la sicurezza dei prodotti sopra indicati, soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi passibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da paesi terzi.

Lo schema di decreto legislativo è interamente sostitutivo del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998](#) - di cui si propone l'abrogazione all'**articolo 26** - mantenendo così una disciplina unitaria della materia e salvaguardando il più possibile la corrispondenza con le disposizioni contestualmente abrogate.

Lo schema di decreto legislativo consta di **28 articoli** e di **dieci allegati**.

L'**articolo 1** definisce l'ambito di applicazione ed elenca le pertinenti definizioni. Le norme si applicano ad apparecchi e sistemi di protezione che per le loro caratteristiche possono causare un'esplosione (e loro componenti) nonché ai dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione per il funzionamento sicuro degli stessi apparecchi e sistemi. Le definizioni sono integrate da quelle di «commercializzazione» (la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione), «fabbricante», «rappresentante autorizzato», «importatore», «distributore», «operatori economici», «specificazione tecnica», «norma armonizzata», «accreditamento» (ed «organismo nazionale di accreditamento»), «valutazione della conformità» (ed «organismo di valutazione della conformità»), «richiamo» e «ritiro» di un prodotto, nonché «normativa di armonizzazione dell'Unione» e «marcatura CE».

L'**articolo 2** stabilisce che i prodotti devono rispettare quanto stabilito dall'allegato II, relativo ai requisiti essenziali di sicurezza e salute, eliminando le deroghe in occasione di fiere, esposizioni o dimostrazioni; ai sensi dell'**articolo 3** si deve presumere che gli apparecchi e i sistemi fabbricati secondo le norme armonizzate siano conformi ai requisiti contenuti nel medesimo allegato II.

Le competenze nazionali, in assenza di armonizzazione europea, sono traslate sul MiSe, di concerto con il Ministero dell'interno.

L'**articolo 4** subordina al rispetto delle norme dettate dal presente decreto l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi che devono, comunque, essere correttamente installati, utilizzati per gli scopi previsti e sottoposti a regolare manutenzione.

Inoltre, ai sensi dell'**articolo 5**, i fabbricanti, al momento della commercializzazione, garantiscono il rispetto dei requisiti previsti dal succitato allegato II; il medesimo articolo 5 dispone in ordine agli ulteriori obblighi dei fabbricanti (responsabilità, tenuta di documentazione, procedure di produzione, garanzie informative e di identificazione, istruzioni per l'uso, obbligo di correzione o ritiro in caso di malfunzionamento, obbligo di collaborazione con le autorità) e l'**articolo 6** li specifica anche in rapporto ai loro rappresentanti autorizzati (nominati su mandato scritto del fabbricante, per una serie di adempimenti).

Gli **articoli 7 e 8** recano gli obblighi, posti in capo, rispettivamente, agli importatori (obbligo di immissione sul mercato dei soli apparecchi conformi; garanzia e controllo del corretto adempimento degli obblighi del fabbricante, con possibilità di misure correttive; obbligo di conservazione decennale del certificato di conformità; obbligo di collaborazione con le autorità) ed ai distributori (obbligo di diligenza; verifica della marcatura CE, della documentazione, delle istruzioni e informazioni; obbligo di immagazzinamento e

trasporto diligente; garanzia e controllo del corretto adempimento degli obblighi del fabbricante, con possibilità di misure correttive; obbligo di collaborazione con le autorità); essi possono inoltre essere soggetti ai medesimi obblighi dei fabbricanti nei casi previsti dall'**articolo 9**.

Infine, l'**articolo 10** individua gli ulteriori obblighi da rispettare ai fini dell'identificazione degli operatori economici. Tutti i summenzionati operatori economici che fanno parte della catena di fornitura e distribuzione sono obbligati ad adottare le misure necessarie a garantire che sul mercato siano disponibili **esclusivamente apparecchiature conformi alla normativa**, così come lo devono essere anche i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione proveniente da paesi terzi.

L'**articolo 11** dispone in ordine alla marcatura CE, richiamando i principi generali enunciati in materia dal [regolamento \(CE\) n. 765 del 2008](#). Vi si prevede, inoltre, che tale marcatura debba essere apposta prima dell'immissione sul mercato, deve essere visibile, leggibile ed indelebile. La marcatura CE è accompagnata da altre indicazioni e marcature, in particolare dal marchio di protezione dalle esplosioni, nonché, se del caso, da indicazioni relative a rischi specifici.

L'**articolo 12** contiene diversi richiami agli allegati da III a IX, al fine di definire le procedure per **valutare la conformità** degli apparecchi. L'allegato X reca il modello della dichiarazione di conformità UE, come disciplinata dall'**articolo 13**: questo prevede che la dichiarazione di conformità **attesta il rispetto dei requisiti minimi di salute e sicurezza fissati dall'allegato II** e contiene tutti gli elementi specificati ai sensi delle verifiche di cui agli allegati da III a IX. La dichiarazione di conformità è continuamente aggiornata e tradotta in lingua italiana ed è unica, anche nei casi in cui al prodotto si applichino più atti dell'Unione europea che prescrivono una dichiarazione di conformità. Con essa il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal presente decreto.

L'**articolo 14** individua nel Ministero dello sviluppo economico l'**autorità nazionale di notifica**, alla Commissione e agli altri Stati membri, **degli organismi della valutazione della conformità**; il medesimo Ministero è anche individuato quale autorità di controllo degli organismi notificati.

L'**articolo 15** reca prescrizioni di carattere generale **per gli organismi notificati** di valutazione della conformità (ispirate a integrità professionale, competenza tecnica, terzietà ed indipendenza, in assenza di conflitto di interessi; previsione dell'assicurazione obbligatoria e del segreto professionale; partecipazione alle procedure di normalizzazione pertinenti e ed estensione della conformità in caso di armonizzazione). Seguono disposizioni che si applicano ad organismi affiliati a quelli notificati (**articolo 16**, in cui si stabilisce la possibilità di subappaltare compiti specifici, con garanzia del rispetto delle predette prescrizioni e col consenso del cliente), nonché disposizioni circa la procedura di notifica (**articolo 17**) e delle modifiche delle notifiche e delle contestazione delle competenze degli organismi notificati (il MiSE sovrintende alle fattispecie di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, prendendo le misure appropriate anche in caso di cessazione dell'attività dell'organismo notificato); sono disciplinati anche gli obblighi operativi degli organismi notificati (secondo il principio di proporzionalità ed evitando oneri superflui sugli operatori economici) ed i ricorsi contro le loro decisioni (**articolo 18**). Specifici obblighi di informazione, in particolare nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, sono posti in capo agli stessi organismi notificati (che partecipano anche al sistema di coordinamento e cooperazione con gli omologhi organismi europei) dall'**articolo 19**.

L'**articolo 20** dispone in ordine alla vigilanza del mercato e al controllo dei prodotti provenienti da Paesi terzi, richiamando le disposizioni dettate in materia dal citato regolamento (CE) n. 765 del 2008. Il Ministero dello sviluppo economico è individuato quale autorità di vigilanza. Esso si avvale anche delle autorità competenti per il controllo generale di sicurezza sui prodotti che a loro volta si avvalgono dei laboratori accreditati al fine di effettuare i necessari controlli di natura tecnica.

Gli **articoli da 21 a 24** regolano le procedure da seguire quando emerge che taluni prodotti presentino rischi, prevedendo, tra l'altro, procedure di salvaguardia da intraprendere secondo un'apposita cadenza, successiva all'omissione ad adempiere dell'operatore economico (misure provvisorie per proibire o limitare la messa sul mercato, o per il ritiro o richiamo; nel caso di impianto fisso le misure cautelari includono il fermo amministrativo; obblighi informativi a livello UE, con procedura di silenzio assenso dopo tre mesi di mancate obiezioni, ovvero procedura di consultazione all'esito della quale vi è la definitività o la revoca della misura; oneri a carico dei privati); sui casi di non conformità formale, invece, le misure discendono solo dall'inadempimento dell'invito a provvedere, rivolto al privato.

Sono inoltre previste procedure speciali per quei sistemi o apparati che, pur avendo ricevuto attestazione di conformità, siano ritenuti rischiosi all'esito delle valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 21. La procedura di salvaguardia dell'Unione opera qualora le misure adottate da uno Stato membro, in presenza di rischi, siano ritenute non sufficienti ovvero contrarie alla legislazione applicabile.

L'**articolo 25** reca le sanzioni amministrative (da 500 euro a 1500 euro per ciascun prodotto commercializzato e messo in servizio senza i requisiti prescritti), l'**articolo 27** contiene disposizioni transitorie e finali, l'**articolo 28** la clausola di invarianza finanziaria.

Come sopra ricordato, con l'**articolo 26** si propone l'abrogazione della disciplina attualmente vigente.

## Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo in esame è corredato da una Relazione illustrativa, che illustra il quadro generale della nuova [Direttiva 2014/34/UE](#), le opzioni prescelte dal legislatore nazionale rispetto alle norme facoltizzanti della direttiva stessa, la fonte normativa e tecnica utilizzata nel recepimento della direttiva, la struttura dello schema di D.Lgs., nonché una tabella di concordanza tra ciascun articolo della 2014/34/UE, la relativa norma di recepimento dello schema di D.Lgs. in esame. Lo schema è altresì corredato da una Relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità nazionale, [Legge n. 196/2009](#) e dall'Analisi tecnico normativa (A.T. N.) ai sensi dell'Allegato "A" alla [direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008](#). Lo schema è altresì corredato dell'Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) ai sensi dell'Allegato "A" alla [direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013](#).

## Conformità con la norma di delega

Con riferimento ai termini per l'attuazione della delega si segnala che l'[articolo 31 della legge n. 234/2012](#) - nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014 (15 agosto 2015) - in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione per il recepimento di direttive, disponeva che il termine per l'adozione dei decreti legislativi attuativi fosse entro i 2 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive stesse.

Tale termine, in virtù della novella apportata all'articolo 31 dalla legge europea 2014 ([Legge n. 115/2015](#)) è stato poi portato a quattro mesi. Posto dunque che il termine di recepimento della [Direttiva 2014/34/UE](#) è il 16 aprile 2016 - ai sensi dell'[articolo 31 della legge n. 234/2012](#), nella sua formulazione vigente al momento dell'entrata in vigore della norma di delega in esame (15 agosto 2015) - il termine di scadenza per l'esercizio della delega è il 19 febbraio 2016. Lo schema di D.Lgs. in esame è stato trasmesso il 19 febbraio 2016.

L'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 dispone tuttavia che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare ovvero i diversi termini previsti per il parere delle commissioni competenti per i profili finanziari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei previsti termini di delega o successivamente (cosa che si è in concreto verificata nel caso di specie), questi ultimi termini sono prorogati di tre mesi. Il comma 3 dell'articolo 31 dispone inoltre che decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo è volto a recepire disposizioni europee di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativi agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Oltre a profili quali la tutela della sicurezza (art. 117 comma 1, lettera h) la materia è ascrivibile fondamentalmente alla tutela della concorrenza (art. 117, comma 1, lettera e), di competenza esclusiva dello Stato.



## Compatibilità comunitaria

Lo schema di decreto legislativo recepisce pressochè testualmente il contenuto della direttiva, per le parti che richiedono un recepimento nell'ordinamento giuridico. Alcune disposizioni non richiedono recepimento (ad esempio in quanto stabiliscono obblighi in capo alla Commissione o perchè immediatamente applicative). Sono inoltre esercitate le possibilità di opzione che vengono riconosciute agli Stati membri.

## Incidenza sull'ordinamento giuridico

Lo schema di decreto legislativo abroga il [decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998](#) disciplinando integralmente la materia.

**Senato: Dossier n. 302**  
**Camera: Atti del Governo n. 273**  
**7 marzo 2016**

Senato	Servizio Studi	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-9574	 CD_attProd

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
AP0046